



Formazione a Distanza

- 1 Cosa è la Formazione a distanza?
- 2 La Formazione a distanza a scuola
- 3 Obiettivi della FDA




Formazione a Distanza

Formazione centrata sul Docente che ha un ruolo attivo nella formazione e consente agli alunni di partecipare ad un insieme di attività formative in modo da favorire una modalità di apprendimento autonomo e personalizzato



Formazione a Distanza

L'insegnamento in linea è un processo che implica l'utilizzo delle tecnologie di rete per progettare, distribuire, scegliere, gestire e ampliare l'apprendimento






Obiettivi

- l'**interattività**, vale a dire la necessità di coinvolgere lo studente, generalmente avvalendosi del learning by doing
- la **dinamicità**, ovvero il bisogno da parte dello studente di acquisire nuove competenze mirate
- la **modularità**, ossia la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo gli obiettivi formativi e le necessità dell'utenza

La Formazione a distanza è un percorso nel quale sono protagonisti l'energia e la creatività degli allievi e nel quale sfumano i tradizionali confini tra l'alunno (passivo) e il docente (attivo).



Perché è più vantaggioso

- Flessibilità di tempo
- Flessibilità di spazio
- Personalizzazione del percorso

Perché è più efficace

- L'apprendimento è più significativo
- Teoria e pratica si fondono

Perché l'alunno è attivo

- Agente principale della sua formazione
- Ruolo partecipativo e collaborativo
- La formazione è un laboratorio continuo

La didattica tradizionale e la didattica in FAD

un' occasione per ampliare la formazione dei nostri studenti

Tradizionale (Aula)

Percorso stabilito

Contatto limitato con il docente

Apprendimento passivo

Teoria

Approccio verticale

Ascolto

Rigidità

Lavora sui gruppi

FAD (rete)

Autonomia dell'allievo

Contatto permanente col docente

Apprendimento collaborativo

Sperimentazione

Approccio orizzontale

Partecipazione

Flessibilità

Lavora sugli individui



Formazione a Distanza

E' Obbligatoria la Formazione a distanza?

Che Strumenti devono essere utilizzati?

Chi stabilisce le piattaforme da utilizzare?

Sono presenti delle norme che ne limitano l'utilizzo?

E' Obbligatoria la Formazione a distanza?

Con il D.lgs. 22 del 8 aprile 2020 «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*» il Ministro Azzolina conferma l'obbligatorietà dell'insegnamento a distanza.

Citando direttamente il ministro «*Un professore o un maestro hanno il dovere di insegnare, per me, esattamente come un medico ha il dovere di curare. Io di questo sono profondamente convinta. E sono pronta a discuterne con chiunque. Ricevo centinaia di messaggi che mi confermano che tanti la pensano così fra genitori e docenti*».

«*Adesso abbiamo già cambiato la normativa: la didattica a distanza non può essere più opzionale. È un obbligo. Quando devi fare un Esame di Stato il diritto che devo garantire diventa 'universale', non più 'opzionale'.*».

Che Strumenti devono essere utilizzati?

Il problema è sulla scelta degli strumenti da utilizzare, scelta che, non più orientata dalle legittime preferenze espresse dai docenti nell'ambito della loro libertà di insegnamento, deve ora passare attraverso una approfondita analisi tecnica del singolo strumento (piattaforma online, applicazione, servizio telematico, ecc.), per stabilire se esso effettivamente disponga di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default), se sia configurabile in modo da minimizzare i dati personali trattati e, dobbiamo aggiungere, se sia reso da un soggetto che accetti di contrattualizzarne le modalità di erogazione e di essere nominato Responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, conformandosi alle istruzioni ricevute, ad esempio, per quanto riguarda la cancellazione dei dati personali al termine del progetto didattico.

In relazione a tutto quanto sopra esposto sono consigliate per le seguenti piattaforme per la didattica a distanza:

- *Office 365 Educational;*
- *G-Suite Educational;*
- *Registro Elettronico d'istituto e suoi software integrati.*

In relazione all'utilizzo di ulteriori strumenti da parte dei docenti (a titolo indicativo e non esaustivo, WeSchool, Edmodo, Webex, Zoom, etc,) è importante capire che l'istituto è tenuto censire questi strumenti identificando:

- *I docenti che ne fanno utilizzo e con quali classi;*
- *Verificare la loro conformità in relazione alle prescrizioni del garante (in caso sospenderne l'utilizzo);*
- *Chiarire che questi strumenti sono in carico direttamente al docente che li utilizza;*
- *Che i docenti nell'uso di questi strumenti, non gestiti dalla scuola direttamente, sono titolari autonomi e quindi direttamente responsabili del loro utilizzo;*
- *Informare le singole famiglie sugli strumenti accessori scelti dal docente tramite specifica comunicazione.*

Chi stabilisce le piattaforme da utilizzare?

L'istituto Scolastico perché:

- I dati degli studenti e dei tutori genitoriali sono stati affidati all'istituto stesso al momento dell'iscrizione;
- ha le competenze tecniche interne o esterne, tramite responsabili esterni, per gestire queste piattaforme;
- Ha dei soldi in bilancio per aggiornare, potenziare, modificare, mantenere le piattaforme scelte;
- Può agire tempestivamente per sospenderne l'utilizzo a docenti o studenti che ne fanno un uso improprio;
- Oltre per utilizzo didattico saranno utilizzate anche ulteriori attività quali:
 - Scrutini;
 - Consigli di Classe;
 - Consigli di Istituto;
 - Esami di Stato;
 - Etc.

Sono presenti delle norme che ne limitano l'utilizzo?

D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 che recepisce il nuovo regolamento Europeo sulla privacy 679/2016.

Quindi si parla di norma sul trattamento dei dati personali.

Si deve sottolineare che:

- il trattamento dei dati personali di docenti, alunni, studenti e genitori da parte della scuola che utilizza sistemi di didattica a distanza è riconducibile alle sue funzioni istituzionali e pertanto non è richiesto il consenso dell'interessato;
- per il trattamento effettuato da una singola scuola non è necessaria la valutazione di impatto (DPIA) prevista dall'art. 35 del GDPR;
- spetta alle scuole, quali titolari del trattamento, la scelta degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza;
- per la trasparenza del trattamento occorre informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti).



Grazie dell'attenzione